



# RASSEGNA NORMATIVA

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE\*

Febbraio 2005

- Comunicato n. 21/2005

**Legge n. 15/2005**

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa  
(pubblicata sulla G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005)

**(si veda approfondimento)**

- Comunicato n. 22/2005

**Direttiva del Presidente del Consiglio del 27.12.04**

Indirizzi per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione.

(pubblicata sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 2005)

- Comunicato n. 23/2005

**Ministero del Lavoro – Circolare n. 1/05 del 25.01.05**

Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004, recante: " Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005".

(pubblicata sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 2005)

- Comunicato n. 24/2005

**Comunicato ARAN**

Interpretazione autentica degli articoli 59, comma 1, e 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1998/2001 del personale non dirigente del comparto università, sottoscritto in data 9 agosto 2000.

(pubblicato sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 2005)

- Comunicato n. 25/2005

**Ministero del Lavoro – Circolare n. 49/04**

Attività informativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Articolo 9 del decreto  
(pubblicata sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2005)

**(si veda approfondimento)**



- Comunicato n. 26/2005

**Inpdap – Circolare n. 1/2005**

Gestione delle attività pensionistiche del personale delle Università.

(comunicata il 25 gennaio 2005)

**(si veda approfondimento)**

- Comunicato n. 27/2005

**Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n. 9**

Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

(pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005)

- Comunicato n. 28/2005

**Decreto Ministeriale n. 388/03**

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del d. lgs. 626/94.

**(si veda approfondimento)**

- Comunicato n. 29/2005

**Dipartimento per l'innovazione – Direttiva 4 gennaio 2005**

Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione.

(pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2005)

- Comunicato n. 30/2005

**Comunicato ARAN**

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.

(pubblicato sul Suppl. Ord. n. 20 alla G.U. n. 36 del 14 febbraio 2005)

- Comunicato n. 31/2005

**Ministero del Lavoro – Circolare n. 15/2005**

Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro istituite nelle Università

**(si veda approfondimento)**

- Comunicato n. 32/2005

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Circolare n. 6/04**

Premi per l'attività di promozione del libro e della lettura da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

- Comunicato n. 33/2005

**Corte dei Conti – Delibera n. 6/2005**

Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311/2004 (finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)"

(adunanza del 15 febbraio 2005)

**(si veda approfondimento)**

- Comunicato n. 34/2005

**Ministero dell'Economia e delle Finanze – Circolare n. 5/05**



Legge Finanziaria 2005 – Riflessi sulla gestione del bilancio dello Stato di talune disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

## APPROFONDIMENTI

### **Legge n. 15/2005**

**“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”.**

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005 la legge n. 15/2005, recante le modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di norme generali sull’azione amministrativa.

Ecco, in sintesi, le modifiche di maggior interesse:

#### □ Articolo 2

L’articolo 2 prevede che *“Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, **il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’articolo 21bis della legge 1034/71, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti**”.*

Tutti ricorderanno infatti che, sulla questione, si discuteva, da oramai molto tempo, se fosse necessaria la previa diffida, quale pregiudiziale per mettere in mora la pubblica amministrazione, ovvero fosse irrilevante la diffida, potendosi direttamente adire il giudice successivamente alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza che l’ufficio competente avesse provveduto.

Al riguardo, una parte della giurisprudenza e della dottrina aveva ritenuto che, in caso di silenzio, la diffida fosse necessaria prima di intraprendere l’azione giurisdizionale contro l’amministrazione.

Altra giurisprudenza, invece, aveva espresso l’opinione che si dovesse escludere la necessità della previa diffida, con la conseguenza che, decorso il termine, poteva ricorrersi al giudice senza bisogno del compimento di qualsivoglia atto di messa in mora (orientamento decisamente maggioritario).

Sulla questione se fosse necessaria o meno la previa diffida all’amministrazione, allorché sia inutilmente decorso il termine concesso all’amministrazione (c.d. silenzio- rifiuto o, come da alcuni definito, silenzio – inadempimento) interviene ora il legislatore, disponendo, una volta per tutte, **che il cittadino che non abbia ricevuto risposta dalla Pubblica Amministrazione nei termini previsti potrà direttamente ricorrere al giudice senza dover nuovamente interpellare l’amministrazione.**

Il legislatore inoltre precisa che il ricorso avverso il silenzio *“.. può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente”* fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque **non oltre un anno dalla scadenza dei termini.**



Sembra da ritenersi pertanto, che, per l'ipotesi di impugnazione sopra evidenziata, **non si debba applicare il rituale termine di impugnazione di 60 giorni, bensì quello maggiore di un anno.**

□ *Articolo 5*

La disposizione in esame va ad aggiungere nell'avviso di inizio del procedimento, di cui all'articolo 8, comma 2, ulteriori comunicazioni, **disponendo che, in tale avviso, debbano essere segnalati sia la data entro la quale deve concludersi il procedimento che i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.**

Nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte, invece, l'amministrazione, oltre ad inviare l'avviso di inizio del procedimento, **deve indicare in esso anche la data di presentazione della relativa istanza.**

□ *Articolo 6*

Con la previsione in esame, concernente la nuova comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il legislatore dispone che *"nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, **prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. **Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.**"***

Viene esplicitamente previsto, dunque, che le pubbliche amministrazioni **debbero comunicare, a coloro che hanno proposto un'istanza, l'eventuale orientamento negativo** dell'amministrazione stessa e aspettare che questi esprimano le proprie ragioni prima di adottare un atto che possa penalizzarli.

**La comunicazione dell'intendimento negativo della p.a., infatti, permetterà agli istanti di presentare le loro osservazioni**, le quali saranno oggetto di valutazione da parte della amministrazione: in dettaglio l'amministrazione, con apposita motivazione, dovrà indicare i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Tale comunicazione dell'intento negativo dell'Amministrazione, da effettuarsi prima della formale adozione dell'atto, non deve confondersi con la comunicazione di cui all'art. 7 (avvio del procedimento), ma deve intendersi, in senso giuridico, come un istituto e un adempimento autonomo.

**Pertanto, rimane ora radicato in capo all'Amministrazione sia l'obbligo di procedere con l'adempimento di cui all'art. 7 (comunicazione di avvio del procedimento) sia l'obbligo di effettuare la comunicazione dell'intendimento negativo prima dell'adozione formale del provvedimento.**



□ Articolo 14

L'articolo 14, invece, introduce la nuova disciplina in materia di efficacia del provvedimento amministrativo.

In particolare, con l'introduzione del nuovo articolo 21 bis, si dispone che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista **efficacia** nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.

Ai sensi del nuovo disposto di cui all'articolo 21 quater, inoltre, i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

Il provvedimento amministrativo dunque, una volta acquisita l'efficacia nei confronti di ciascun destinatario (mediante la comunicazione effettuata ai sensi del nuovo articolo 21 bis), può essere eseguito immediatamente, in forza del disposto di cui all'articolo 21 quater.

Viene disciplinato anche l'istituto dell' **esecutorietà**, che, com'è noto, consiste nella possibilità, concessa all'amministrazione, di dare immediata esecuzione al provvedimento amministrativo contro la volontà del destinatario.

Il legislatore ne regola le modalità di esercizio: il nuovo art. 21 ter, infatti, prevede che le pubbliche amministrazioni, qualora il destinatario non ottemperi, *"possono provvedere, previa diffida, all'esecuzione coattiva dell'atto"*, ma è necessario, tuttavia, che il provvedimento amministrativo indichi *"il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato"*

Inoltre, con l'introduzione del successivo articolo 21 quinquies, concernente **la revoca del provvedimento**, si dispone che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, *"..il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.."*

In ogni caso, *".. se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo... Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"*.

Tale nuova disciplina, tuttavia, non si preoccupa di chiarire nè la natura dell'indennizzo (risarcimento danni?) nè i criteri per la determinazione dello stesso (valutazione simbolica?).

Con il nuovo articolo 21 septies, concernente la nullità del provvedimento, viene finalmente regolato, legislativamente, l'istituto della **nullità dell'atto amministrativo**.

In dettaglio, viene individuata la nullità dell'atto nei seguenti casi: a) mancanza degli elementi essenziali; b) vizio da difetto assoluto di attribuzione; c) adozione in violazione o elusione del giudicato, nonché altri casi previsti espressamente dalla legge.



Con tale disposizione, quindi, si introduce il principio (di origine giurisprudenziale) secondo il quale il provvedimento che l'amministrazione emette in violazione della sentenza del giudice (passata in giudicato) è nullo.

Le controversie in materia di nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Con la previsione di cui al nuovo articolo 21 octies, infine, si disciplinano esplicitamente le ipotesi di **annullamento del provvedimento amministrativo**. Viene infatti definito annullabile il provvedimento adottato: a) in violazione di legge; b) viziato da eccesso di potere; c) viziato da incompetenza.

Il medesimo articolo, tuttavia, aggiunge che: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Pertanto, con tale previsione (che introduce una forte novità), verrebbe meno la possibilità di fare annullare gli atti amministrativi per vizi meramente formali o procedurali tutte le volte in cui il contenuto rimarrebbe invariato, in quanto "il dispositivo non avrebbe potuto essere diverso a quello in concreto adottato".

□ Articoli 15, 16, 17 e 18

Gli articoli in esame ridisegnano uno degli istituti più importanti della legge 241/1990: **il diritto di accesso ai documenti amministrativi**.

Con l'articolo 15, che sostituisce integralmente l'art. 22 della 241/90, **si fornisce la definizione del diritto di accesso**, dell'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto (interessati, controinteressati e pubblica amministrazione) e dell'ambito oggettivo di applicazione (documento amministrativo).

Si chiarisce inoltre che **resta ferma la disciplina prevista dal codice della privacy** relativamente al diritto di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. Rimangono, pertanto, chiaramente distinti gli ambiti di applicazione delle due norme: le previsioni della 241/1990 sono valide per tutti gli interessati e hanno ad oggetto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, mentre le previsioni di cui al d. lgs. 196/2003 interessano solo i soggetti cui i dati personali si riferiscono.

Con l'articolo 16, viene interamente riformulato l'art 24 della 241/1990, **in materia di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi**.

La legge sulla trasparenza amministrativa, così come modificata dalla norma in esame, prevede ora alcune ulteriori ipotesi di limitazione oggettiva al diritto di accesso, quali, ad esempio, i test psicoattitudinali nei procedimenti selettivi, i documenti concernenti l'attività in corso di contrattazione collettiva e le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.



L'articolo 25, infine, prevede la possibilità per l'amministrazione di stare in giudizio personalmente: **l'amministrazione, infatti, può essere difesa da un proprio dipendente**, purchè in possesso della qualifica di dirigente e autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

Non si tratta di una novità in assoluto, atteso che già l'art. 4 della legge 205/2000 prevedeva la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di stare in giudizio personalmente.

#### **Inpdap – Circolare n. 1/2005**

##### **Gestione delle attività pensionistiche del personale delle Università.**

Con la circolare n. 1/2005, recante **“Gestione delle attività pensionistiche del personale delle Università”**, la Direzione Generale dell'Inpdap ha comunicato, in data 25 gennaio 2005, che l'Istituto, a partire dal 1° luglio 2005, **assumerà le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva.**

Gioverà ricordare che l'Inpdap, con la circolare n. 23/2004, aveva già assunto, a far data dal 1° giugno 2004, la competenza su tali provvedimenti in via sperimentale (con alcune università).

Visto l'esito positivo della sperimentazione, dunque, l'Istituto assumerà ora, in via definitiva, tale competenza.

Nella nota tecnica allegata alla circolare, recante **“Base pensionabile del personale delle Università”**, **si forniscono alcuni chiarimenti ed informazioni operative** concernenti le disposizioni di cui alla circolare sopraindicata.

#### **Ministero del Lavoro – Circolare n. 49/04**

##### **Attività informativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004: esercizio dell'interpello.**

La circolare n. 49/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2005, è intervenuta per illustrare le modalità di esercizio dell'Attività informativa del Ministero del Lavoro e del diritto di interpello.

Con riferimento all'interpello, è stato precisato che lo stesso può esercitarsi su tutta la **normativa statale, compresa quella regolamentare** (con esclusione, pertanto, delle normative regionali), su questioni lavoristiche.

La circolare precisa le modalità di esercizio dell'istituto dell'interpello, chiarendo che si esplica solo su attivazione dei **soggetti collettivi o rappresentativi individuati dalla norma stessa (ad es. enti pubblici, ordini professionali ecc.)**.

L'istanza, precisa la successiva circolare del 27 gennaio 2005 dell'Attività ispettiva, non potrà rivolgersi direttamente al Ministero del Lavoro: la richiesta, infatti, va indirizzata solo alle direzioni provinciali del lavoro, che provvederanno ad inoltrarla alla direzione generale per l'attività ispettiva solo dopo aver filtrato e verificato l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'istanza (legittimità soggettiva, competenza per materia ecc.).



**Decreto Ministeriale n. 388/03**

**Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del d. lgs. 626/94.**

Il 3 febbraio 2005 è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 388/2003.

Il decreto in esame, come si ricorderà, disciplinava l'organizzazione del pronto soccorso in azienda, i requisiti e la formazione degli addetti al pronto soccorso e le attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso.

Il datore di lavoro, pertanto, è tenuto ora a **fornire le attrezzature minime** per gli interventi di pronto soccorso e **a costituire una squadra di primo soccorso, designando i lavoratori incaricati.**

Il presente decreto, che doveva entrare in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione (3 agosto 2004) **è dunque entrato in vigore il 3 febbraio 2005**, per effetto della proroga di sei mesi disposta dal d.l. 136/2004.

**Ministero del Lavoro - Circolare n. 15/05**

**Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro istituite nelle Università**

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 15 del 17 febbraio 2005, recante le istruzioni operative per l'iscrizione delle **commissioni di certificazione universitarie** nell'Albo tenuto al Ministero del Lavoro.

Com'è noto, infatti, il D. Lgs. 276/03 (artt. 75-84) ha introdotto nel nostro ordinamento (in via sperimentale) l'istituto della certificazione dei contratti di lavoro, la cui procedura, ai sensi dell'art. 75, ha il fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro.

Il decreto introduce apposite "Commissioni di certificazione" a cui affida il nuovo compito di certificazione dei contratti di lavoro. La certificazione è una procedura volontaria mediante la quale una Commissione di certificazione convalida l'operato delle parti che stipulano il contratto di lavoro e la qualificazione che le stesse ne hanno dato.

Tra gli organi abilitati alla certificazione, ai sensi dell'art. 76, vi sono le commissioni istituite **presso le Università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro.**

Ebbene, la circolare ministeriale in esame fa sapere che, dal 15 febbraio 2005, tali commissioni di certificazione **istituite presso le Università**, pubbliche o private, possono presentare le domande di iscrizione presso l'Albo delle commissioni universitarie tenuto presso il Ministero del Welfare.



Alla domanda, il cui modello di compilazione è contenuto nella circolare in esame, deve essere allegata la documentazione attestante la regolare costituzione della commissione da parte dell'Università e i requisiti tecnico- professionali dei componenti.

### **Corte dei Conti – Delibera n. 6/2005**

**Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311/2004 (finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)''**

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, con la delibera n. 6 del 15 febbraio 2005, hanno approvato le linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311/2004 (finanziaria 2005), in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza.

Si tratta di un documento di grande rilevanza nel quale sono affrontati i problemi interpretativi sollevati dall'applicazione dei commi 11 e 42 della legge finanziaria 2005.

Come si ricorderà, il comma 11 stabilisce che **la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004.**

Tale disposizione, per espressa previsione del legislatore, **non si applica alle Università**, enti di ricerca ed organismi equiparati.

Viene inoltre stabilito, nei capoversi successivi del medesimo comma, che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, **deve essere adeguatamente motivato** ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero **nell'ipotesi di eventi straordinari**. L'atto di affidamento di incarichi e consulenze, inoltre, deve essere **trasmesso alla Corte dei Conti**.

La mancata ottemperanza di tali adempimenti costituisce illecito disciplinare e determina **responsabilità erariale**.

**L'ambiguità di tale disposizione aveva favorito il sorgere di orientamenti interpretativi contraddittori, che intendevano la norma ora in maniera estensiva (incluso le Università nell'ambito soggettivo di applicazione) ora in maniera restrittiva.**

Orbene, la Corte dei Conti, con la delibera in esame, conferma l'interpretazione estensiva delle suindicata disposizione. In particolare statuisce che **"le Università.. e gli enti di ricerca benché esclusi dal rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 11, sono assoggettati alle altre disposizioni dello stesso comma.."**

Pertanto, anche le Università, secondo la Corte dei Conti, saranno tenute ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di **motivazione degli incarichi e trasmissione degli atti di conferimento degli incarichi alla Corte dei Conti**.

La Corte, tuttavia, ha precisato che le Università sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al comma 11 **"limitatamente però agli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza,**



**conferiti in materie e per oggetti rientranti nella competenza della struttura burocratica dell'ente".**

La disciplina di cui al comma 11, infatti, è riferita espressamente agli incarichi rientranti nelle competenze dell'ente; la Corte, pertanto, ha dedotto dalla norma, a contrariis, che tali previsioni **non si debbano applicare agli incarichi che riguardano materie estranee a tali competenze dell'ente.**

Ma vi è di più. La delibera in esame, oltre a fornire l'interpretazione del comma 11 della legge 311/2004, chiarisce anche l'esatta portata di tale norma, stabilendo quali sono gli incarichi sottoposti al controllo della Corte dei Conti.

In dettaglio, la delibera stabilisce che, a titolo esemplificativo, rientrano nella previsione normativa gli incarichi finalizzati alla resa di pareri e le consulenze legali (al di fuori della rappresentanza processuale e gli studi inerenti all'attività dell'amministrazione conferente).

Non rientrano invece nella previsione del citato comma 11 le prestazioni professionali o servizi obbligatori per legge (se non vi sono uffici a ciò deputati), la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione e gli appalti e le esternalizzazione dei servizi; **tutti gli incarichi, insomma, obbligatori per legge, in cui manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione conferente.**

Restano fuori, inoltre, **le collaborazioni coordinate e continuative** che, caratterizzate dalla **continuità** della prestazione, **sono prive del requisito della temporaneità che contraddistingue gli incarichi esterni.**

La Corte ha chiarito, infine, **a quale dei suoi organi vanno trasmessi i documenti concernenti l'affidamento dell'incarico:** la competenza è stata individuata in capo alle **Sezioni di controllo**, in quanto l'accertamento degli equilibri finanziari delle amministrazioni pubbliche *"non può che spettare alla sede del controllo"*.

---

\* A cura di: Avv. Giuseppe Bredice – Area Legale  
Avv. Raffaele Moscuza - Dirigente Area Legale

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.